



LAMERCURIO
società di ingegneria

Spettabile

COMUNE di GENOVA

Direzione di Area Infrastrutture Opere

Pubbliche - Progettazione

Matitone, Via di Francia 3

Alla cortese att.ne

Ing. Lorenzo Scandolo

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE SU OBBLIGO L.12.3.1999_N.68

Io sottoscritto, Cesare Grassini, [REDACTED]
(CO), in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "La Mercurio Srl", avente sede legale in Olgiate Comasco (CO), in Via delle Vecchie Scuderie 34, C.F. e P.IVA 036 45510136, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Che la Mercurio Srl, ha stipulato, ai sensi dell'Art. 11, Comma 1 e 2 della L.68/1999, la **Convenzione con il "Servizio per il Collocamento Disabili" della Provincia di Como**, per cui la Ditta, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 della L.68/1999, per la copertura di N. 1 posto di lavoro della quota riservata ai disabili, darà corso al programma d'assunzione di disabili iscritti nelle liste della Provincia di Como **entro il 21.04.2024.**

Si allega copia della stessa, firmata e timbrata dall'azienda e dal rappresentante del Servizio di Collocamento Disabili della Provincia di Como.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore richiesta.

In fede

La Mercurio Srl

Cesare Grassini

Amministratore Unico e Legale rappresentante

La Mercurio Srl

Sede Legale

via delle Vecchie Scuderie, 34

22077 Olgiate Comasco (Co)

Cod. Fisc. e P. Iva 03645510136

San Fermo della Battaglia, 23 novembre 2023

Sede Legale: Via delle Vecchie Scuderie, 34 – 22077 Olgiate Comasco Co

Sede Operativa: Via G. Parini, 3 – 22020 San Fermo della Battaglia loc. Cavallasca Co

Tel 031.0740100 Fax 031.0740103 info@lamercurio.it

Cod. Fisc. e P. Iva 03645510136



175333
18/05/2022

PROVINCIA DI COMO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

COLLOCAMENTO MIRATO

Via VOLTA 44 – Tel. 031/230395

e-mail: collocamento.mirato@provincia.como.it

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 1 E 2 DELLA L. 12.3.1999, N.68

Addì, 21.04.2022 con la Dott. Brambilla Samuel, Procuratore e persona delegata dal Rappresentante Legale dell'azienda e il Dott. Alessandro Ferraro per il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Como in via Volta n. 44, presso i locali di Via Volta n. 44

TRA

La Provincia di Como "Servizio per il Collocamento Disabili", nella persona del dott. Umberto Ballabio nella sua qualità di Dirigente di Settore Provinciale, per il seguito denominata "Servizio"

e

L'azienda LA MERCURIO SRL con sede legale in Via delle Vecchie Scuderie n 34 iscritta alla C.C.I.A. di Como al n° 03645510136 nella persona del Dott. Brambilla Samuel, Procuratore e persona delegata dal Rappresentante Legale dell'azienda, [REDACTED]

SI CONVIENE:

ai fini dell'adempimento totale¹ dell'obbligo previsto dall'art.3 della L.68/1999, per la copertura di N. 1 posti di lavoro della quota da riservare ai disabili, la Ditta darà corso, per le sedi operative presenti in Provincia di Como, al seguente programma d'assunzione di disabili iscritti nelle liste della Provincia di Como nel corso dei due anni successivi alla stipula della presente:

entro il 21.04.2024 n. 1 assunzioni, di cui n. 1 disabile

Le assunzioni in programma saranno effettuate dall' Azienda previa richiesta nominativa di nulla osta da inoltrare al Servizio.

Il Servizio, su richiesta del datore di lavoro, darà supporto tecnico per la selezione dei disabili e, d'intesa con l'Azienda, potrà assumere iniziative propositive per l'attivazione d'interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del lavoratore disabile.

Qualora l'Azienda prima o dopo l'assunzione intenda attivare, di sua iniziativa o in raccordo con altri soggetti promotori, percorsi formativi, anche mediante stages o tirocini, ovvero altri interventi di sostegno finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili qui previsto, i relativi progetti dovranno

¹ "totale" o "parziale"

essere recepiti nella presente convenzione con atto integrativo formale stipulato tra Azienda e Servizio.

Le assunzioni potranno essere effettuate con tutte le ordinarie tipologie d'inserimento previste dall'ordinamento (a termine, part-time, contratto di formazione lavoro etc). Nel caso di assunzioni a termine, l'assolvimento dell'assunzione, previsto dalla presente convenzione, s'intende assolto per la durata del rapporto; nel caso di assunzioni a part-time, l'obbligo s'intende assolto nella corrispondente quota percentuale (*escluso aziende da 15 a 34 dipendenti per le quali il part-time copre 1 posizione se il disabile ha una invalidità superiore al 50%-art.3 comma 5 dpr.333/2000*). Le condizioni di assunzione del singolo disabile saranno comunque specificate nella relativa richiesta di nulla-osta inoltrata dall'Azienda al Servizio.

Durante il periodo di vigenza della presente convenzione, e cioè **fino a tutto il 21/04/2024** il Servizio non procederà ad avviamenti d'ufficio per le unità lavorative dedotte nella presente convenzione, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni.

(Per le convenzioni "parziali") Per la restante quota di posti da riservare ai disabili ai sensi della L.68/99, non considerata nella presente convenzione, il datore di lavoro utilizzerà ai fini del totale adempimento dell'obbligo, gli ordinari istituti previsti dalla legge (chiamata numerica o nominativa, richiesta di autorizzazione a forme di esenzione, ricorrendone i requisiti).

Il datore di lavoro collaborerà nell'attività di monitoraggio degli inserimenti lavorativi anche attraverso i propri organismi associativi o i soggetti abilitati e coinvolti in tali processi, **inviando al Servizio delle relazioni informative con cadenza annuale sullo stato di adempimento degli impegni occupazionali assunti** e sull'andamento degli inserimenti lavorativi in corso, previsti nell'ambito della presente convenzione.

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, per quanto in essa non espressamente contemplato, le parti concordano di fare riferimento alla delibera del Sottocomitato disabili n.1 Del 4.6.2001, alle linee programmatiche concordate dalla Conferenza Unificata Stato — Regioni nella seduta del 22.2.2001, ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'eventuale concessione delle agevolazioni previste dall'art.13, a favore della Ditta, potrà essere determinata, ove ne ricorrano le condizioni, una volta che la Regione Lombardia avrà comunicato al Servizio Collocamento Disabili di questa Provincia, la quota di ripartizione di sua spettanza per l'anno corrente delle risorse di cui al comma 4 dell'art.13 della L.68/99.

L'azienda
La Mercurio Srl
via delle Vercchie Scuderie, 34
22077 Olgiate Comasco (Co)
Cod Fisc e P.iva 03645640136

Pro

(timbro e firma)



LINEE PROGRAMMATICHE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALLA L.68/99 APPROVATE DALLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI IL 22.2.2001

(omissis)

Obiettivi e finalità: Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa i servizi per l'impiego sottopongono schemi di convenzione tipo all'organismo di cui all'art.6,c.3 del d.leg.469/97 (omissis) e procedono successivamente in via diretta alla stipula delle convenzioni d'inserimento utilizzando il modello così formalizzato. La stipula della convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo. La programmazione può riguardare l'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili ovvero parte di essa. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili (omissis) per la restante quota il datore di lavoro utilizzerà, al fine del completo adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti dalla legge 68/99 (omissis).

Per la sottoscrizione e la durata di convenzioni successive alla prima il servizio competente valuterà: a) lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti; b) gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione (omissis). Durante il periodo di vigenza della convenzione i servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio (numerici) ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata del programma, qualora sia data regolare corso al programma graduale di assunzione. Tuttavia se il servizio riscontra (omissis) il mancato adempimento degli obblighi assunti in convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla L.68/99. Eventuali scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita, se di entità esigua rispetto al totale delle assunzioni effettuate (omissis) non impediscono la rideterminazione dei termini delle convenzioni. Gli inserimenti lavorativi dedotti in convenzione possono essere effettuati anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle percentuali previste dall'art.7 della L.68/99 (omissis).

Eventi sopravvenuti: Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione (omissis) la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo. (omissis). La stipula della convenzione non impedisce se ricorrono le condizioni previste di accedere all'istituto dell'esonero parziale: in tal caso la convenzione rimane operante per la parte eventualmente residua (omissis). L'autorizzazione alla compensazione territoriale che incida sugli ambiti provinciali per i quali si è stipulata la convenzione comporta la corrispondente rimodulazione del numero delle assunzioni previste nella convenzione stessa. Qualora la compensazione operi con l'effetto delle assunzioni in eccedenza in aree per le quali il datore di lavoro assume in convenzione, la compensazione avrà valenza per il numero di unità non dedotte in convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziare, se necessario, i contenuti della convenzione.

Tipologie d'inserimento: La convenzione può avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie d'inserimento previste dall'ordinamento. Tuttavia con essa dovrà essere perseguito l'obiettivo prioritario di assicurare il più possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro (omissis). Il periodo di prova decorre dalla data dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ha durata pari a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro e può avere durata più ampia, purché non superiore a 12 mesi, prorogabili per un periodo massimo di 6 mesi qualora l'inserimento lavorativo sia reso difficoltoso a causa del grado e/o del tipo d'invalidità. (omissis)